# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1421)

# DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**e dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(BONIFACIO)

**di concerto col Ministro della Difesa**

(RUFFINI)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(MORLINO)

**e col Ministro del Tesoro**

(PANDOLFI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1978**

---

Norme sull'ingresso in magistratura, sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari, dei magistrati amministrativi e della giustizia militare e degli avvocati dello Stato

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2000) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi del potenziamento dell'amministrazione della giustizia nei suoi molteplici aspetti normativi e strutturali hanno rappresentato e tuttora rappresentano, nel momento storico che il Paese attraversa, un punto essenziale nel disegno di rinnovamento dello Stato e della società italiana.

La valutazione di tali problemi ha impegnato a fondo, particolarmente in questi ultimi tempi, l'attività del Parlamento, del Governo e delle forze politiche e sociali e numerose sono state le iniziative adottate, alcune anche portate a conclusione sia sul piano legislativo che su quello amministrativo, al fine di pervenire ad un adeguato soddisfacimento delle esigenze dell'amministrazione giudiziaria.

Nel quadro generale come sopra rappresentato rimaneva da portare particolare attenzione ai problemi della magistratura, alcuni dei quali richiedevano una soluzione non più differibile ed altri erano ormai maturi per una decisione, dopo gli ampi ed approfonditi studi e dibattiti di cui sono stati oggetto.

Tra i primi e cioè tra quelli che imponevano ormai una rapida soluzione, andava sempre più acquistando particolare rilievo quello dell'adeguamento del trattamento economico, in relazione al quale l'ultimo intervento legislativo risale al 1972; situazione questa che aveva determinato grave malcontento tra i magistrati e sempre più frequenti manifestazioni di protesta, turbando così il normale funzionamento degli uffici giudiziari e, nel contempo, la pubblica opinione.

Di ciò si sono rese interpreti le forze politiche che hanno presentato in Parlamento più disegni di legge diretti ad una sostanziale revisione del trattamento economico della magistratura.

Da ciò non poteva estraniarsi il Governo per la particolare rilevanza che assume il problema e per la necessità di coordinare le diverse iniziative parlamentari e di collocarle nel quadro generale delle compatibilità della politica economica del momento attuale.

D'altra parte il Governo non poteva trascurare questa occasione per portare finalmente a soluzione alcuni degli altri problemi, già maturati e cui si è innanzi accennato, anche in vista della stretta connessione che essi hanno con lo *status* dei magistrati e con il loro trattamento economico e quindi indirettamente con le esigenze di ammodernamento e funzionalità della giustizia.

A tutto quanto sopra si provvede con il presente disegno di legge, il quale, in considerazione della specificità delle funzioni della magistratura, della sua autonoma collocazione nell'ordinamento dello Stato e dei compiti ai quali essa è chiamata, prevede un nuovo trattamento economico nel cui ambito è accentuato il rigore del principio della onnicomprensività.

Prevede altresì l'accentuazione della professionalità del giudice e quindi un ampliamento delle cognizioni professionali dello stesso ed un maggior rigore per l'accesso alle funzioni giudiziarie attraverso un efficiente tirocinio degli uditori.

Il disegno di legge è, pertanto, diviso in quattro titoli: nel titolo I è disciplinato il sistema di nomina e di formazione dei magistrati assunti per concorso; il titolo II regola le situazioni transitorie degli uditori e degli aggiunti giudiziari attualmente in servizio; il titolo III disciplina le incompatibilità dei magistrati amministrativi ed equiparati; il titolo IV contiene le norme relative al trattamento economico.

Il sistema di nomina e di formazione dei magistrati previsto nel disegno di legge si fonda su due diversi ordini di esigenze: sostituire la normativa vigente con altra più adeguata ai dettami della Costituzione e provvedere al buon funzionamento della giustizia in un Paese democratico, quale il nostro, che ha subìto e subisce un processo di rapida trasformazione.

Innanzitutto risulta incongruo, ed anzi in non piena aderenza alla Costituzione, che siano conferite funzioni giudiziarie a soggetti (uditori ed aggiunti giudiziari), i quali, secondo il sistema attualmente in vigore, non sono ritenuti ancora in sicuro possesso della preparazione adeguata per un magistrato. Infatti, sono attualmente stabiliti successivi accertamenti, quali i pareri per

la nomina ad aggiunto giudiziario e, poi, a magistrato di tribunale, con la conseguenza che il magistrato, il quale ha già esercitato le funzioni giudiziarie, potrebbe essere ritenuto, in un secondo momento, non in possesso di quella idoneità la cui sussistenza deve essere invece, come è ovvio, rigorosamente accertata prima, e non dopo, del conferimento delle funzioni, tanto più in conseguenza dell'avvenuta abolizione di metodi di selezione operanti durante l'attività del magistrato.

In secondo luogo appare sempre più insufficiente e difettoso il sistema in vigore in ordine alla scelta e alla formazione dei magistrati.

È noto che i corsi universitari per conseguire la laurea in giurisprudenza — la sola a far presumere il possesso di quella preparazione giuridica di base che costituisce un requisito fondamentale per la formazione professionale del magistrato — sono non soltanto prevalentemente istituzionali ma anche generalmente circoscritti alle parti generali di ogni singola disciplina. Il concorso attuale per uditore giudiziario si svolge con caratteristiche quasi analoghe, non essendo possibile, come è evidente, discostarsi sensibilmente dal tipo degli studi condotti dai candidati. Da questo deriva che i vincitori del concorso per uditore sono in possesso di requisiti notevoli, ma non certo sufficienti per l'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Inoltre il tirocinio, come è attualmente disciplinato, non può ritenersi veramente efficace per la migliore formazione dei giudici, perchè consiste soltanto nell'esercizio di una breve pratica, la quale può avere una durata ridotta fino a sei mesi (legge 30 maggio 1965, n. 579) e, comunque, nella prassi supera di poco il periodo di un anno.

Da un lato, questo periodo è limitato rispetto alla finalità di porre in grado l'uditore di prendere cognizione dei vari rami dell'attività giudiziaria che egli in futuro potrà essere incaricato di compiere; d'altro lato, l'esercizio della pratica, per poter adempiere ad una funzione veramente formativa, deve essere integrato ed illuminato da studi appropriati.

Sotto quest'ultimo aspetto, è innegabile che la conoscenza diretta e concreta del fenomeno giudiziario costituisce un presupposto necessario per la preparazione professionale di coloro che aspirano a divenire magistrati, ma la formazione dei giudici, muovendo dalle nozioni istituzionali già in possesso dell'uditore, deve rivolgersi anche ad approfondire l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e deve essere diretta a far acquisire agli uditori la capacità di impiegare la loro preparazione giuridica e le loro capacità culturali nell'attività giudiziaria; deve inoltre concernere quegli istituti che, pur non rientrando nelle parti generali di ogni singola disciplina, meritano, per la frequente applicazione, una particolare e adeguata conoscenza; deve, altresì, riguardare quelle discipline di vario genere, che appaiono sempre più necessarie per integrare la preparazione tecnico-giuridica del magistrato, in considerazione delle esigenze di una società che richiede un giudice sempre più al corrente dei fenomeni socio-economici e aperto alle moderne concezioni antropologiche e criminologiche; deve, infine e soprattutto, tendere a far acquisire all'uditore consapevolezza della posizione del magistrato e della rilevanza del suo comportamento nella collettività sociale, affinchè egli sia in grado di stabilire efficaci e corretti rapporti interpersonali con tutti coloro con i quali entra in contatto.

Soltanto con una formazione adeguata, che soddisfi tutte queste esigenze, si potrà avere un giudice realmente preparato all'esercizio delle sue delicate funzioni, al quale poter affidare con fiducia la tutela dei diritti dei cittadini.

Con le norme predisposte si tende ad ovviare agli inconvenienti enunciati che si riassumono, da una parte, in una inaccettabile situazione che affida le decisioni sui diritti dei cittadini a magistrati la cui necessaria preparazione non sia stata definitivamente accertata e, dall'altra, in un inammissibile sostanziale disinteressamento dello Stato alla formazione professionale del giudice.

Muovendo dalla premessa che, in forza del precetto costituzionale (articolo 106), le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso (salva la previsione di una magistratura

onoraria o della chiamata diretta all'ufficio di consigliere di Cassazione), il disegno di legge prevede che il concorso si articoli in tre momenti distinti: un esame iniziale di ammissione ad un corso biennale di formazione professionale, la frequenza di questo corso ed il superamento di prove pratiche di qualificazione da sostenere al termine del corso stesso.

L'esame iniziale non può discostarsi di molto, per le considerazioni svolte sull'assetto degli studi universitari, dalla impostazione e dalle caratteristiche dell'attuale esame per uditore giudiziario.

Esso però sarà rivolto non più a determinare l'ingresso in magistratura, ma a far accedere al corso di formazione professionale coloro che risulteranno idonei entro il limite dei posti messi a concorso. Pertanto gli ammessi al corso assumeranno la posizione di aspiranti magistrati sino al momento dell'investitura nelle funzioni giudiziarie.

La integrazione della preparazione giuridica di base, di cui sono forniti i laureati in giurisprudenza, non può essere lasciata d'altra parte alla iniziativa dei singoli: si correrebbe il rischio della diserzione pressochè totale da un concorso che si prefiggesse di accertare come già acquisite le capacità richieste per l'esercizio delle funzioni giudiziarie e si distoglierebbero dall'accesso in magistratura quanti non disponessero di una posizione economica tale da sopportare senza danno il proprio mancato inserimento nella società attiva per un certo periodo di tempo.

Appare dunque evidente la necessità che lo Stato provveda direttamente ad una adeguata formazione professionale del futuro magistrato, e ciò soprattutto in mancanza di altre idonee istituzioni ed iniziative.

D'altro lato, la possibilità di accedere al corso di formazione professionale non può esere offerta indiscriminatamente a tutti i laureati in giurisprudenza che ne facciano domanda. Infatti, il numero eccessivo dei prevedibili aspiranti impedirebbe di realizzarla efficacemente, mentre la prospettiva di non riuscire ad entrare nel numero evidentemente ristretto di coloro che supereranno la prova di qualificazione (imposta dal principio costituzionale dell'ammissione per concorso) dopo anni di studio, allontanerebbe ulteriormente i meno abbienti dalla magistratura.

L'esame iniziale verrà, dunque, a selezionare, fra coloro che intendono sottoporsi all'accennata formazione professionale, i più dotati di preparazione di base. Coloro che, entro i limiti dei posti messi a concorso, supereranno detto esame, avranno diritto di frequentare il corso per il conseguimento della formazione professionale necessaria per il magistrato.

Detta formazione verrà compiuta durante un congruo periodo di tempo distinto in due fasi.

Dopo il giudizio finale al termine del corso verranno conferiti contestualmente, con l'ingresso nell'ordine, l'esercizio delle funzioni giudiziarie e lo *status* di magistrato.

Corollari necessariamente conseguenti di tale sistema sono: *a*) l'abolizione della facoltà di conferire le funzioni agli uditori, magistrati *in itinere; b*) l'abolizione della figura dell'aggiunto giudiziario, reliquato storico di un ordinamento burocratico che consentiva la presenza di magistrati in prova.

In concreto, quindi, la nuova disciplina della materia, come prevista dal presente disegno di legge, viene così ad articolarsi:

1) esame iniziale di ammissione, con prove scritte ed orali di carattere tecnico e culturale, e con accertamento della idoneità fisica e psichica del candidato all'esercizio delle funzioni giudiziarie;

2) compimento, da parte di coloro che hanno superato l'esame, di un corso di formazione professionale della durata di due anni, distinto a sua volta in due fasi, la prima a carattere prevalentemente pratico e la seconda a carattere prevalentemente teorico;

3) un giudizio finale, fondato sia su valutazioni periodiche espresse durante il corso sia su due prove scritte e su un colloquio orale da sostenersi al termine del corso stesso, con formazione di una graduatoria degli idonei e nomina degli stessi a magistrati di tribunale e con destinazione all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti sulla base dei giudizi attitudinali attribuiti durante il corso.

Passando ad illustrare più specificatamente le norme contenute nel titolo I, va precisato che con l'articolo 1 si è stabilita la struttura del concorso e con l'articolo 2 sono stati indicati i requisiti per la partecipazione allo stesso, costituendo tale indicazione il presupposto per l'intera formazione dei magistrati.

Tra i nove requisiti indicati nell'articolo 2 alcuni meritano un particolare esame.

Si è ritenuto, accogliendo una proposta formulata a suo tempo dal Consiglio superiore della magistratura, di elevare a 35 anni il limite massimo di età, sino ad ora previsto in anni 30, al fine di allargare l'area non molto vasta dei partecipanti capaci di degnamente presentarsi al concorso e di consentire la partecipazione al concorso stesso anche a coloro che hanno compiuto altre esperienze professionali. Si è previsto, inoltre, che il candidato non abbia riportato condanna o non sia stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali, salvo che per alcuni lievi delitti già previsti nell'articolo 29 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, relativo alla destituzione dei magistrati.

Altro requisito è che il candidato non sia stato o non sia sottoposto a misura di sicurezza o di prevenzione, e che non sia stato dichiarato fallito.

Si è posto il problema se i requisiti relativi alla condotta del candidato dovessero esaurirsi nelle tassative ipotesi ora specificate o se, invece, potesse e dovesse accordarsi considerazione anche a comportamenti devianti dei candidati, i quali, pur se non hanno dato origine a condanne penali, alla applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, a dichiarazione di fallimento, sono pur sempre rivelatori di una personalità sicuramente anomala e tali da incidere sulla reputazione di cui il magistrato dovrà godere nell'ambiente.

D'altro canto, non possono essere ignorati i pericoli — fatti presenti dal Consiglio superiore della magistratura — di formulazioni estremamente generiche, che ripropongono l'insolubile problema della determinazione dei parametri cui ragguagliarne il concreto accertamento.

Si è ritenuto che questi pericoli possano in parte essere evitati mediante la precisazione che, per l'accertamento del detto requisito (articolo 6), vanno presi in esame « esclusivamente fatti specifici e obiettivi riguardanti il comportamento » dei candidati.

Infine si richiede che il candidato sia immune da malattie o menomazioni fisiche o da infermità psichiche che compromettano il sereno, equilibrato, efficiente esercizio delle delicate funzioni che il magistrato sarà chiamato a svolgere.

Il riferimento alla univoca censurabilità del comportamento serve a delimitare l'ambito della discrezionalità di accertamento del requisito di partecipazione al concorso, il quale potrà ritenersi insussistente solo in presenza di un comportamento estrinsecatosi in fatti specifici ed obiettivi che incontrano la generale riprovazione dell'opinione pubblica.

Va quindi esclusa la rilevanza delle opinioni e degli atteggiamenti tenuti dal candidato sul piano meramente politico.

Nell'articolo 3 sono state indicate le prove di cui consta l'esame iniziale.

Rilevante novità è la esigenza che il futuro magistrato sia in possesso di una cultura generale indispensabile a sensibilizzarlo verso gli aspetti meta-giuridici della sua funzione.

Si è però ritenuto che l'accertamento di detta cultura debba conseguirsi solamente attraverso una prova orale, in quanto una prova scritta non permetterebbe al candidato, per l'angustia del tempo e la ristrettezza del tema assegnato, di esprimere adeguatamente il proprio grado di maturità, mentre un colloquio assicura alla commissione la possibilità di operare un più adeguato apprezzamento della personalità del candidato. La prova di cui sopra non influirà sul punteggio complessivo, ma dovrà essere tenuta presente nella valutazione del futuro magistrato, che verrà compiuta durante il corso di formazione professionale e influirà sul giudizio finale (articolo 13, primo comma).

Si è ritenuto di escludere una maggiore valorizzazione della prova in discorso, quale era stata proposta dal Consiglio superiore che subordinava al giudizio di idoneità per

tale prova il superamento dell'esame. Questa posizione, che potrebbe essere, in linea astratta, più opportuna, deve fare i conti con la realtà della formazione scolastica. In sostanza, la norma che prevede obbligatoriamente il colloquio di cultura generale ed attribuisce al giudizio sullo stesso influenza sul punteggio da attribuirsi a norma dell'articolo 13, costituisce già la rottura di una tradizione culturale e, come tale, va introdotta con cautela, salvo a costituire il momento iniziale di un processo di modificazione del tipo di preparazione culturale degli operatori giuridici, che potrà trovare in futuro più significative espressioni.

Nel contempo si è ritenuto di stabilire una prova scritta autonoma di diritto costituzionale proprio al fine di valutare non solo la preparazione del candidato nelle discipline pubblicistiche, ma anche la sua capacità di inquadrare la sua futura attività giudiziaria nei princìpi e nei valori espressi dalla Carta costituzionale e la sua sensibilità ai problemi della società civile, quale si è storicamente e politicamente formata e nella quale egli potrà essere chiamato ad amministrare giustizia. Per la prova di diritto privato è stato escluso il riferimento al diritto romano in considerazione del fatto che l'efficacia formativa dello studio del diritto romano è rilevabile anche dalla prova di diritto privato; nonchè al fine di offrire la possibilità che la prova stessa abbia per contenuto anche quegli istituti privatistici che non trovano diretto riferimento nel diritto antico.

Per le prove orali si è prevista l'esclusione di quella di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale e di statistica, e si è aggiunta alle altre già richieste quella di diritto tributario, avuto riguardo al disegno di legge approvato di recente dal Consiglio dei ministri per la repressione dei reati previsti dalle leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Nell'articolo 4 si è previsto che l'esame venga indetto di regola ogni anno, entro il 31 gennaio, sia per avere ogni anno disponibile un certo numero di uditori e sia perchè, fissando una data precisa entro la quale deve bandirsi il concorso, si rende possibile programmare le varie fasi del corso di formazione professionale e l'ingresso in magistratura.

Si è ancora previsto che l'esame venga indetto per un numero di posti pari a quelli già disponibili ed a quelli che si renderanno vacanti entro il termine finale del corso di formazione professionale.

L'articolo 4 prevede inoltre che l'esame è indetto con decreto del Ministero di grazia e giustizia previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, come si verifica con la vigente normativa.

Il Consiglio superiore, nell'esercizio del potere allo stesso spettante in ordine alle assunzioni dei magistrati, provvederà all'ammissione dei candidati a partecipare all'esame nonchè alla nomina della commissione esaminatrice.

Quanto alla composizione della commissione d'esame, si è ritenuto di strutturarla in modo da assicurare che la stessa sia composta di elementi specificamente idonei al compito affidatole e possa funzionare in modo continuativo ed agile, sì da soddisfare pure l'esigenza di una adeguata programmazione del lavoro.

Si è stabilito, perciò, che tutti i componenti della commissione — sia magistrati che docenti universitari — possono essere esentati dalle funzioni, rispettivamente, giudiziarie e didattiche per tutta la durata delle operazioni di esame.

Correlativamente si è imposto un ritmo minimo di lavoro alla commissione, costituito da otto sedute settimanali, distribuite in almeno quattro giorni.

Infine, anzichè prevedere la nomina di membri supplenti, si è proposto che la commissione sia legittimata, in ogni caso, a svolgere la sua attività in presenza di un numero minimo dei suoi componenti: questo dovrebbe consentire appunto il funzionamento continuativo della commissione.

Detto numero è stato calcolato in modo da consentire la correzione contestuale dei quattro elaborati di ciascun candidato — quattro essendo, per il disposto dell'articolo 3, le prove scritte — attraverso la formazione di quattro sottocommissioni. Tale previsione è contenuta nell'articolo 12 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, modificato

dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28. La correzione contestuale degli elaborati, come la esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato, consente, infatti, un più celere svolgimento dei lavori della commissione esaminatrice, mentre l'adeguatezza della valutazione degli elaborati può essere assicurata comprendendo in ogni turno componenti specificamente versati nelle singole discipline.

Conclusi i suoi lavori, la commissione esaminatrice forma la graduatoria degli idonei secondo il numero totale dei punti riportati, applicando, in caso di parità di punti, le disposizioni vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

La graduatoria sarà immediatamente comunicata al Consiglio superiore e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero. Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno la facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore, e il Ministro può comunicare allo stesso Consiglio superiore le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (articolo 5).

Naturalmente i candidati inclusi nella graduatoria sopraindicata dovranno trovarsi in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 2.

Per l'accertamento dei requisiti, l'articolo 6 del disegno di legge prevede una procedura che dovrebbe assicurare, da un lato, la tutela degli interessi del candidato e, dall'altro, un più celere espletamento delle operazioni di concorso.

L'ammissione dei candidati all'esame viene compiuta dal Consiglio superiore con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti (articolo 4, comma secondo); tale accertamento ha luogo in momenti successivi ed in modi diversi, in relazione ai vari requisiti.

Innanzitutto si è stabilito che, per il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dellarticolo 2, i condidati, che hanno espletato con risultato positivo le prove orali, entro venti giorni da tale espletamento debbono far pervenire al Consiglio superiore la relativa certificazione.

Questo permetterà al Consiglio superiore di accertare il possesso dei requisiti suindicati nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, mentre la fissazione di un termine abbastanza ristretto per la presentazione della certificazione assicurerà il rapido avvio degli accertamenti necessari.

Al fine di non differenziare la posizione dei candidati rispetto al possesso di eventuali titoli di preferenza (che può essere conseguito anche in momenti successivi all'espletamento della prova orale), si è dovuto fissare un unico termine massimo per la presentazione dei documenti prescritti per la dimostrazione di detti titoli.

L'accertamento del requisito della assenza di comportamenti censurabili sarà compiuto dal Consiglio superiore, direttamente o tramite i Consigli giudiziari, nei confronti dei soli candidati che hanno completato le prove scritte, il che consentirà un più tempestivo espletamento delle indagini.

Infine, per l'accertamento del requisito di cui al n. 9 dell'articolo 2, il Consiglio superiore incaricherà un centro medico e psicodiagnostico pubblico, il quale esaminerà se il candidato sia immune da malattie o menomazioni fisiche e infermità psichiche che comportino la inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. All'espletamento dell'esame potrà presenziare un medico di fiducia del candidato, con la sola facoltà di fare osservazioni.

Si è stabilito che si tratti di un'organizzazione di carattere pubblico, per assicurare garanzie di idoneità ed obiettività, e se ne è rinviata alle norme regolamentari ed alle deliberazioni del Consiglio la determinazione, al fine di rendere possibile l'utilizzazione degli organismi che si presentino, di volta in volta, più rispondenti alle esigenze.

Il parere del centro medico, corredato dalla relativa documentazione, sarà trasmesso al Consiglio superiore. Copia integrale di esso e della documentazione sarà comunicata riservatamente all'interessato e al Ministro, i quali, entro trenta giorni, avranno la facoltà, rispettivamente, di presentare deduzioni e di comunicare osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Anche questo accertamento verrà compiuto nei confronti dei soli candidati che hanno

superato le prove scritte e prima che essi svolgano le prove orali.

Si è ritenuto, in accordo con il parere del Consiglio superiore, di fare dipendere dall'accertamento del requisito di cui al n. 9 dell'articolo 2 l'ammissione alle prove orali, in guisa da evitare che un candidato, che abbia superato tutte le prove dell'esame iniziale, debba vedersi escluso solo in funzione dell'esito degli accertamenti psico-fisici, con conseguente maggiore trauma per il candidato medesimo.

Il Consiglio superiore, esaminato il parere e la documentazione del Centro, le deduzioni del candidato e le osservazioni del Ministro, deciderà sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti della idoneità fisica e psichica all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si è precisato che il provvedimento di non ammissione deve essere motivato.

Compiute tutte le operazioni sopra illustrate, il Consiglio superiore, dopo aver approvato o modificato la graduatoria finale degli idonei formata dalla commissione esaminatrice, delibera l'ammissione al corso di formazione professionale dei primi classificati, secondo l'ordine della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso.

Al fine di adeguare il numero degli uditori alle esigenze dell'organico, si è prevista la facoltà per il Consiglio superiore di ammettere al corso altri concorrenti idonei nel limite massimo del doppio decimo dei posti messi a concorso.

Nell'articolo 8 si precisa che gli uditori, durante il corso di formazione, non fanno parte dell'ordine giudiziario e non possono esercitare le funzioni giudiziarie. Si è previsto che agli stessi venga corrisposta l'indennità mensile di cui alla tabella allegata, in quanto evidentemente non può prescindersi da tale forma di incentivo per ottenere che un numero sufficientemente ampio e qualificato di soggetti partecipino al concorso e frequentino il corso di formazione per la durata di un biennio.

La partecipazione al corso è stata prevista in maniera continuativa ed esclusiva. A tal fine si è proposto che gli uditori non possono esercitare industrie, commercio o libere professioni nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati, con conseguente esclusione dal corso in caso di inosservanza di tali divieti.

La frequenza del corso costituisce titolo per il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al termine del corso stesso; ciò anche al fine di non svantaggiare i candidati maschi, soggetti agli obblighi di leva.

Il corso di formazione professionale si svolge (articolo 9), come già accennato, in due periodi, di cui il primo, della durata di dodici mesi, presso le sedi di Corte d'appello, determinate, di volta in volta, dal Consiglio superiore, evidentemente tra quelle ritenute maggiormente idonee per la presenza di magistrati particolarmente preparati a seguire gli uditori e per la sussistenza *in loco* di facoltà universitarie e di altre istituzioni collaterali necessarie ai fini della formazione degli uditori; e il secondo, pure della durata di dodici mesi, in Roma o in altre sedi secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura. Quest'ultimo coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale costituita d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia e composta da magistrati e docenti universitari.

L'articolo 9, infine, prevede l'emanazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, del regolamento con le modalità di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione professionale.

In ordine ai contenuti del corso, l'articolo 10 prevede che, nel primo periodo, l'uditore sia avviato alla conoscenza e all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè alla acquisizione delle nozioni e delle tecniche accessorie.

Gli uditori sono riuniti in gruppi, ognuno dei quali è affidato ad un magistrato nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore e che può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico, al fine di consentirgli di dedicarsi in via esclusiva alla fondamentale attività formativa degli uditori.

Il direttore di gruppo è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. La designazione deve avvenire in modo da realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore del gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore periodiche relazioni ed al termine del periodo formula una valutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento di ciascun uditore. Detta valutazione è comunicata all'interessato ed al Ministro per l'esercizio delle facoltà previste negli ultimi due commi dell'articolo 5.

La previsione è motivata dal fatto che si intende attuare una valutazione continua dell'uditore durante il corso.

L'articolo 11 regola il secondo periodo del corso di formazione professionale e stabilisce che in detto periodo, oltre ad un più ampio approfondimento nelle materie giuridiche, sempre con la finalità di preparare l'uditore all'esercizio effettivo dell'attività giudiziaria, si effettueranno studi sull'ordinamento giudiziario, sull'organizzazione e sulle tecniche degli uffici giudiziari e sulle istituzioni internazionali, con particolare riferimento a quelle giurisdizionali; e si perfezionerà inoltre l'addestramento pratico, con esperienze presso la Corte costituzionale ed altri organi giudiziari e amministrativi (ad esempio Consiglio di Stato, Corte dei conti) e con la stesura dei provvedimenti.

Periodicamente la commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superiore sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario e di gruppo e nelle attività applicative ed informa il Consiglio stesso delle valutazioni sulla preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità e comportamento dimostrati. Dette comunicazioni sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato ed al Ministro che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore.

Nell'articolo 12 si è proposto che l'assenza per qualsiasi motivo degli uditori da uno dei due periodi del corso di formazione professionale, per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, comporti l'obbligo di compiere un nuovo intero periodo di corso.

Si è prevista inoltre la dichiarazione di inidoneità a proseguire il corso per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8. Questa stessa dichiarazione si ha qualora il comportamento dell'uditore, rivelato naturalmente da fatti specifici ed obiettivi, rientri negativamente nel tipo di quelli considerati dall'articolo 2, n. 8, come ostativi della partecipazione al concorso, ovvero si ponga in grave contrasto con il regolare svolgimento del corso oppure con la finalità della formazione professionale.

Va rilevato che a siffatta pronunzia può pervenirsi solo a seguito di una dettagliata procedura, in cui è garantito il contraddittorio dell'interessato. Inoltre, non vi è la possibilità che le previsioni normative siano utilizzate per colpire un eventuale dissenso legalmente espresso dagli uditori nell'ambito del corso, in quanto (articolo 11) sono previste ampie forme di partecipazione diretta degli uditori alla organizzazione ed allo svolgimento del corso di formazione professionale.

L'articolo 13 stabilisce gli elementi di valutazione per il giudizio conclusivo su ciascun uditore e prevede altresì che detto giudizio globale si fondi prevalentemente su due prove scritte ed una orale alle quali dovrà essere sottoposto l'uditore.

Le prove scritte hanno per oggetto la redazione di due sentenze di primo grado, una civile ed una penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete degli atti a ciascun uditore; la prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Le prove avranno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore la quale, espletati i lavori, predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità.

L'articolo 14 regola l'ingresso in magistratura degli uditori.

In esso è previsto che, compiuto il corso di formazione professionale, si abbia la nomina a magistrato di tribunale.

Gli effetti di tale nomina decorreranno, come previsto dal successivo articolo 15, dalla data di compimento del biennio dall'ammissione al corso, anche se, in conseguenza di infermità o di maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva.

La deliberazione di nomina è naturalmente del Consiglio superiore, il quale vi provvede dopo aver formato la graduatoria finale degli idonei.

La destinazione dei magistrati, così nominati, alle diverse funzioni dovrà essere compiuta dal Consiglio sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

L'articolo 16, poi, prevede l'ammissione a frequentare nuovamente e per una sola volta il corso di formazione professionale per coloro che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione di un primo corso e la possibilità di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di frequenza per il non idoneo che, in epoca successiva, entri in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione. Lo stesso periodo è altresì calcolato per elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Le cennate norme sono motivate dall'intento di evitare che, nella previsione di essere ritenuti non idonei dopo i due anni del corso, un notevole numero di laureati in giurisprudenza diserti il concorso.

L'articolo 17 dispone che le norme precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

Con le disposizioni del titolo II sono state disciplinate le situazioni degli uditori e degli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in relazione sia alla abolizione della qualifica di aggiunto divenuta, del resto, anacronistica a seguito della legge 25 maggio 1970, n. 357 (abolizione dell'esame per la nomina alla qualifica suddetta) sia alla normativa del titolo precedente.

Si è, di conseguenza, prevista (articolo 19) la nomina a magistrato di tribunale al compimento del biennio dall'ingresso in magistratura, con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previa valutazione favorevole del parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio e sempre che quest'ultimo abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno.

Con i successivi articoli sono previsti i criteri ai quali il Consiglio giudiziario deve attenersi nell'esprimere il suo parere (articolo 20), la comunicazione di esso all'interessato ed al Ministro ed il termine loro assegnato per presentare osservazioni (articolo 21), nonchè la facoltà per il Consiglio superiore della magistratura di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, ogni altro elemento necessario per una più completa valutazione dell'uditore (articolo 22).

Con l'articolo 23, poi, vengono disciplinati gli effetti di un primo o di un secondo giudizio negativo del Consiglio superiore sulla nomina dell'uditore a magistrato di tribunale.

Per quanto concerne, infine, gli aggiunti giudiziari in servizio all'entrata in vigore della legge si è stabilito che sono nominati magistrati di tribunale in base al precedente articolo 20 e, al fine di evitare sconvolgimenti nel ruolo organico della magistratura, che la nomina avvenga secondo l'ordine del ruolo stesso con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa (articolo 24).

Con l'articolo 26, nel quadro di una revisione complessiva di alcuni degli aspetti più significativi dell'assetto della magistratura ed al fine di accentuare il rigore del principio concernente la professionalità del giudice, si dispone che tutti i magistrati non possono svolgere altre attività nè accettare incarichi di qualsiasi specie nè assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura; e che in ogni caso possono assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto previsto nel capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei

lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

È previsto, altresì (articolo 27), che i magistrati ordinari che esercitano funzioni giudiziarie hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni e che (articolo 25) tutti i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati a riposo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono il settantesimo anno.

Con il titolo III, al fine di pervenire ad una regolamentazione unitaria della materia per tutto il personale di che trattasi e sempre al fine di accentuare il rigore del principio concernente la professionalità dei magistrati amministrativi e della giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato, si è stabilito che essi non possono esercitare industrie, commerci o professioni, nè possono assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche o incarichi in società costituite a fine di lucro, anche se trattasi di società a partecipazione pubblica e relativi enti di gestione.

Si è, altresì, disposto che il suddetto personale può assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto previsto nel capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063; e che i magistrati amministrativi regionali per l'espletamento di incarichi arbitrali devono essere autorizzati dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi. È, infine, previsto che nelle autorizzazioni agli altri magistrati ed agli avvocati e procuratori dello Stato si applicano le disposizioni vigenti.

Nel titolo IV è disciplinato il nuovo trattamento economico di tutti i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato, in relazione alla peculiare posizione attribuita alla magistratura dalla Carta costituzionale (articolo 104: ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere) ed al convincimento che l'indipendenza della stessa può essere conseguita soltanto se si assicura al magistrato anche la indipendenza economica, che gli consenta completa libertà e serenità di lavoro e lo sottragga alla possibilità di condizionamenti, pressioni e lusinghe con grave pericolo di deviazioni nell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Si è, altresì, inteso confermare in questa occasione le premesse della legge 24 maggio 1951, n. 392, che attribuì ai magistrati un assetto economico diversificato da quello di tutti i dipendenti statali e proporzionato alla delicatezza ed all'importanza sociale delle funzioni istituzionali esercitate, nella convinzione che ciò rappresenta una garanzia per la collettività e non un privilegio. Nella suddetta ottica si è, inoltre, prospettata la inopportunità di ancorare gli stipendi dei magistrati a quelli dei dipendenti statali e, conseguentemente, è stata espressamente abrogata la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sulla base delle cennate considerazioni e consapevoli della rilevante erosione subita dalla retribuzione dei magistrati e della connessa esigenza di rivalutare detta retribuzione, si è ritenuto di regolamentare *ex novo* il trattamento economico dei magistrati alla luce dei criteri di professionalità e di qualificazione richiesti per lo svolgimento della funzione giudiziaria ed in correlazione alle modifiche predisposte nei titoli I e II in ordine al sistema di nomina ad uditore ed a magistrato di tribunale ed alla abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario.

Si è, inoltre, accentuato il rigore del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico, disponendosi il divieto di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica, e si prevedono, tassativamente, i casi nei quali sarà ammissibile il cumulo tra stipendio ed altri incarichi (ad esempio insegnamento, indennità parlamentare) in modo da evitare tutte le controversie interpretative che una formula pur rigorosa ma elastica potrebbe giustificare.

Infine, sempre nell'intento di accentuare il principio dell'onnicomprensività, si è fatto obbligo, a coloro che sono tenuti ad erogarle, di devolvere direttamente all'erario l'80 per cento delle somme dovute ai magistrati tutti ed agli avvocati e procuratori dello Stato a titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro (articolo 31).

Quanto ai nuovi stipendi, poi, si sono seguìti i seguenti criteri:

a) *per gli uditori giudiziari*: si è attribuito uno stipendio annuo (sei milioni per quelli appena nominati e sette milioni dopo sei mesi di servizio) svincolato da ogni calcolo percentuale e da ogni raffronto con le altre retribuzioni e che per la sua entità può rappresentare un trattamento economico iniziale soddisfacente, decoroso e proporzionato all'importanza dell'attività dell'uditore durante il periodo di tirocinio. Si è altresì tenuto conto, nel determinare il trattamento suddetto, della durata del cennato periodo e del sensibile miglioramento economico che, per effetto della presente legge, consegue alla nomina a magistrato di tribunale;

b) *per i magistrati di tribunale, di Corte di appello e di Corte di cassazione*: si è considerato pari all'indice 100 lo stipendio da attribuire alla prima delle sudette qualifiche e si è determinato quello delle qualifiche successive apportando, sul primo, aumenti percentuali progressivi sino al massimo dell'80 per cento.

Gli aumenti percentuali, inoltre, non sono rapportati a mere fasce di anzianità ma, sempre nel limite massimo indicato, sono agganciati alle qualifiche previste, attualmente, dall'ordinamento giudiziario e sono attribuiti in concomitanza alla promozione a ciascuna di dette qualifiche. Ciò sia per le ripercussioni negative che l'agganciamento degli aumenti alla sola anzianità avrebbe su coloro che conseguono tempestivamente la promozione, cioè sui più qualificati professionalmente, sia perchè siffatto criterio potrebbe determinare un migliore trattamento almeno per quanti non intendano conseguire la qualifica di magistrato di Cassazione.

Per la determinazione concreta delle retribuzioni delle qualifiche di che trattasi, avuto riguardo a quanto già detto sull'attuale situazione economica dei magistrati ed al fine di soddisfare l'esigenza di riportarla a livelli adeguati all'importanza ed alla delicatezza della funzione esercitata, nonchè nell'intento di aiutare sul piano economico i giovani magistrati (attuali aggiunti giudiziari e magistrati di tribunale), si è considerato, come base di calcolo, lo stipendio ora corrisposto al magistrato di tribunale (lire 9.945.000) e lo si è attribuito alla identica qualifica prevista nel presente disegno di legge che, per effetto degli articoli 15 e 19, si consegue dopo due anni di servizio anzichè dopo cinque.

Su detto stipendio poi, per determinare il trattamento economico del magistrato di Appello e di quello di Cassazione, sono stati calcolati ed aggiunti gli aumenti, rispettivamente, del 60 e dell'80 per cento.

Al fine di evitare che i magistrati di tribunale promossi a detta qualifica in conformità alle vigenti disposizioni, cioè dopo cinque anni, non abbiano un sostanziale ed adeguato aumento della retribuzione; ed al fine, altresì, di meglio graduare i livelli economici tra le cennate qualifiche, si è attribuito l'aumento del 40 per cento ai magistrati di tribunale dopo tre anni dalla promozione e cioè dopo cinque anni dall'ingresso in carriera;

c) *per i magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori, per il procuratore generale e per il presidente della Cassazione*: si è ritenuto di determinare il trattamento economico delle qualifiche suddette mantenendo ferme le differenze attuali tra le retribuzioni del magistrato di Cassazione e quella del presidente di sezione, tra quest'ultima e quella del procuratore generale e tra essa e quella del presidente della Cassazione. E ciò sia per non alterare la proporzione ora esistente tra le retribuzioni medesime, con danno per l'una o per l'altra, sia, soprattutto, per ancorare anche in questi casi i trattamenti economici in esame, più che alla mera anzianità, alla promozione a ciascuna delle ridette catego-

rie. E ciò, per quanto attiene, in particolare, al calcolo della retribuzione del procuratore generale, per la considerazione che in base al vigente ordinamento non è dato prevedere il tempo minimo o massimo necessario per la promozione alle suddette qualifiche, sicchè l'utilizzazione del solo meccanismo degli scatti darebbe adito alla possibilità di non attribuire, contestualmente alla promozione, alcun beneficio economico oppure di attribuirne uno di scarsa entità.

Per quanto concerne, invece, la determinazione dello stipendio del presidente di sezione di Cassazione e qualifiche equiparate, l'aggiunta *sic et simpliciter* al nuovo trattamento economico del magistrato di Cassazione della differenza tra gli attuali stipendi delle due qualifiche rispetterebbe soltanto tra le due retribuzioni-base e non tra quella del promovendo e del neo-presidente di sezione la proporzione ora esistente, in quanto l'importo degli scatti biennali — almeno quattro — da calcolare sul nuovo stipendio sarebbe superiore a quello degli stessi scatti computati sullo stipendio attuale e determinerebbe, in concreto, una diminuzione dell'aumento reale connesso al passaggio di qualifica rispetto a quello che si ottiene, ora, nella stessa occasione.

Si è perciò ritenuto di determinare il trattamento economico del presidente di sezione calcolando su quello nuovo del magistrato di Cassazione tanti scatti biennali quanti sono necessari per attribuire, contestualmente alla promozione, anche una retribuzione più consistente (come del resto è avvenuto per le altre qualifiche) e tale da lasciare il più possibile invariata la differenza che, come si è detto, esiste attualmente tra il trattamento economico delle due qualifiche.

In applicazione degli esposti criteri, ritenuto che, per quanto concerne il nuovo stipendio del presidente di sezione di Cassazione e qualifiche equiparate, sette scatti biennali sono necessari e sufficienti per garantire il soddisfacimento delle esigenze in merito prospettate e che, relativamente alle qualifiche superiori, le differenze in più di retribuzione ora esistenti e da attribuire sono di lire 1.807.000 per il procuratore generale della Cassazione o qualifiche equiparate, rispetto allo stipendio del magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive, e di lire 2.214.000 per il presidente di Cassazione rispetto al trattamento spettante alla qualifica precedente, sono state determinate, per le qualifiche di che trattasi, le retribuzioni indicate, nella tabella allegata, in corrispondenza di ciascuna di esse.

Passando all'esame delle norme contenute nel titolo IV, si precisa che con l'articolo 29 è prevista l'attribuzione al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati amministrativi regionali degli stipendi indicati nelle tabelle annesse alla legge, a decorrere dal 1° gennaio 1979; e che le nuove misure di stipendi hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buona uscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

L'articolo 30 contiene una norma di salvaguardia del tutto identica a quella prevista nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1080.

Gli articoli 31 e 32, come già detto, prevedono rispettivamente la devoluzione all'erario dell'80 per cento delle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi arbitrali e le ipotesi, tassative, di cumulo dello stipendio con indennità, proventi e compensi.

Con l'articolo 33, poi, al fine di alleviare per i magistrati trasferiti d'ufficio ad altra sede, fuori dei casi previsti dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le difficoltà economiche connesse al cambio di residenza e, agli uditori, per ridurre quelle derivanti dalla prima sistemazione, si è prevista l'estensione alle suddette categorie della disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

A conclusione dell'esposizione che precede, va sottolineato che l'abolizione della qualifica di aggiunto giudiziario e la conseguente retrodatazione a due anni dall'ingresso in carriera della nomina a magistrato di tribunale e l'attribuzione agli uditori dell'in-

dennità di missione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 1039 del 1950, hanno soprattutto il significato di fornire un particolare aiuto ai magistrati più giovani e mirano altresì ad incentivare l'accesso in magistratura di laureati in giurisprudenza tra i migliori e più preparati, attualmente orientati verso attività più remunerative e di minore responsabilità.

Il disegno di legge non contiene disposizioni riguardanti il problema dell'adeguamento periodico delle retribuzioni dei magistrati. Il Governo ritiene che tale problema meriti una riflessione per la sua connessione, da un lato, con la particolare posizione costituzionale della magistratura e, dall'altro, con il più vasto tema dell'indirizzo generale in materia.

## DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Art. 1.

(*Concorso per la nomina a magistrato*)

Fuori delle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione, la nomina a magistrato si consegue mediante un concorso, che consiste:

*a*) in un esame di ammissione ad un corso biennale di formazione professionale, in qualità di uditore;

*b*) nella frequenza del corso di formazione professionale;

*c*) in prove pratiche di qualificazione al termine del corso di formazione professionale.

Art. 2.

(*Requisiti per la partecipazione al concorso*)

Per la partecipazione al concorso è richiesto alla data del relativo bando il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 35, salva l'applicazione delle disposizioni vigenti per l'elevamento del limite massimo di età;

2) cittadinanza italiana;

3) godimento del pieno esercizio dei diritti civili e politici;

4) laurea in giurisprudenza;

5) non avere riportato condanna o non esere stato dichiarato non punibile per concessione del perdono giudiziale per delitti dolosi o preterintenzionali, ad eccezione di quelli previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 594 e 612, prima parte, del codice penale;

6) non essere stato o non trovarsi sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione;

7) non essere stato dichiarato fallito, anche se sia intervenuta riabilitazione;

8) non aver tenuto comportamenti univocamente censurabili sotto il profilo morale e civile;

9) essere immuni da malattie o menomazioni fisiche e da infermità psichiche che comportino inidoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Sono esclusi dal concorso coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre esami di ammissione.

Art. 3.

(*Esame di ammissione al corso di formazione professionale*)

L'esame di ammissione al corso di formazione professionale consta di prove scritte ed orali.

Le prove scritte comprendono:

*a*) un tema di diritto costituzionale;

*b*) un tema di diritto privato;

*c*) un tema di diritto penale;

*d*) un tema di diritto amministrativo.

Le prove orali consistono:

*a*) in un colloquio di cultura generale sull'evoluzione degli orientamenti culturali, politici, economici e sociali dalla Rivoluzione francese all'epoca contemporanea;

*b*) in colloqui sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) istituzioni di diritto romano;
3) diritto privato;
4) diritto penale;
5) diritto amministrativo;
6) diritto del lavoro e legislazione sociale;
7) diritto tributario;
8) diritto processuale civile;
9) diritto processuale penale.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di quattordici ventesimi in ciascuna prova scritta.

Per la prova orale di cui alla lettera *a*) viene espresso un giudizio senza assegnazione di punteggio.

Conseguono l'idoneità coloro che ottengono non meno di sette decimi in ciascuna prova orale e quindi un punteggio complessivo non inferiore a centodiciannove.

Non sono ammesse frazioni di punto.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale all'inidoneità.

Art. 4.

(*Svolgimento dell'esame*)

L'esame viene indetto, di regola, ogni anno, entro il 31 gennaio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, per un numero di posti pari a quelli già disponibili e a quelli che si renderanno vacanti entro il termine finale del corso di formazione professionale.

Il Consiglio superiore della magistratura ammette i candidati a partecipare all'esame con riserva di accertare successivamente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

La commissione esaminatrice è nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, il quale la presiede, e da altri diciotto magistrati, con almeno nove anni di effettivo esercizio nelle funzioni giudiziarie, nonchè da sei docenti universitari di ruolo in materie giuridiche. Il presidente è sostituito, ove occorra, dal più anziano tra i magistrati.

La commissione svolge la sua attività in ogni singola seduta con la presenza di dieci magistrati e di due docenti universitari.

Il Consiglio superiore della magistratura nomina, altresì, due docenti universitari di ruolo in materie storico-umanistiche che, a turno, integrano la commissione nell'espletamento delle prove orali.

La commissione, per la correzione degli elaborati scritti e l'espletamento delle prove orali, tiene non meno di otto sedute settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni.

Tutti i componenti della commissione, durante il tempo in cui si svolgono le attività indicate nel precedente comma, possono essere esonerati dalle funzioni giudiziarie o didattiche con deliberazione, rispettivamente, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministro della pubblica istruzione.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia.

Tutti i verbali della commissione debbono essere resi pubblici all'esito degli esami unitamente ad una relazione del presidente.

Art. 5.

(*Formazione della graduatoria d'esame*)

La commissione forma la graduatoria dei condidati che hanno conseguito l'idoneità classificandoli secondo il numero totale dei punti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni vigenti relative ai titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

La graduatoria degli idonei è immediatamente comunicata al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione gli interessati hanno facoltà di presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 6.

(*Accertamento dei requisiti di partecipazione al concorso*)

I candidati inclusi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo precedente debbono trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

Per dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) dell'articolo 2, il candidato, che abbia superato la prova orale, deve far pervenire al Consiglio superiore della magistratura, a pena di esclusione, entro venti giorni dall'espletamento della prova, la relativa certificazione.

I documenti relativi ai titoli di cui al comma secondo dell'articolo 5 possono essere presentati fino al ventesimo giorno dopo l'espletamento di tutte le prove orali.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede, di ufficio o tramite i consigli giudiziari, ad accertare il possesso dei requisiti di cui al numero 8) dell'articolo 2 nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte, prendendo in esame esclusivamente fatti specifici e obiettivi riguardanti il loro comportamento.

Il requisito di cui al numero 9) dell'articolo 2 viene accertato nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte da un centro medico e psico-diagnostico pubblico scelto dal Consiglio superiore della magistratura. Il centro, prima che il candidato espleti le prove orali, formula il proprio parere che trasmette, corredato dalla relativa documentazione, al Consiglio superiore della magistratura.

All'espletamento degli esami di cui al precedente comma può essere presente, con la sola facoltà di fare osservazioni, un medico di fiducia del candidato.

Copia integrale dei risultati degli accertamenti di cui al quinto comma e del parere del centro con la relativa documentazione è comunicata entro cinque giorni a cura del Consiglio superiore della magistratura, riservatamente, all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni l'interessato può presentare deduzioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Scaduti i termini anzidetti il Consiglio superiore della magistratura decide sull'ammissione o meno del candidato alle prove orali, motivando il provvedimento negativo.

Art. 7.

(*Ammissione al corso di formazione professionale*)

Scaduto il termine previsto nell'articolo 5, il Consiglio superiore della magistratura:

1) forma la graduatoria finale degli idonei;

2) delibera l'ammissione al corso di formazione professionale, seguendo l'ordine della graduatoria finale entro il limite dei posti messi a concorso.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di ammettere al corso altri concorrenti idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel limite del doppio decimo di quelli messi a concorso.

Art. 8.

(*Uditori*)

I candidati ammessi al corso di formazione professionale assumono la denominazione di uditori, non fanno parte dell'ordine giudiziario, non possono esercitare funzioni giudiziarie; ad essi spetta, a titolo di indennità, il trattamento economico previsto per gli uditori giudiziari dalla tabella allegata.

Gli uditori, durante il corso di formazione professionale, non possono esercitare industrie, commerci o libere professioni, nè assumere funzioni o impieghi pubblici o privati.

La frequenza al corso è titolo per il ritardo della prestazione del servizio alle armi.

Art. 9.

(*Corso di formazione professionale*)

Il corso di formazione professionale ha inizio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria di esame prevista nell'articolo 5 e si svolge in due periodi della durata di dodici mesi ciascuno.

Il primo ha luogo presso le sedi di Corte d'appello determinate di volta in volta dal

Consiglio superiore della magistratura, con le modalità stabilite nell'articolo successivo.

Il secondo può svolgersi a Roma o in altre sedi, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura coordina lo svolgimento del corso di formazione professionale avvalendosi dell'opera di una commissione speciale costituita di intesa col Ministro di grazia e giustizia, composta da magistrati e da docenti universitari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite con regolamento, in conformità dei criteri fissati dalle disposizioni precedenti e successive, le modalità di organizzazione e di svolgimento del corso di formazione professionale.

Il regolamento sarà emesso con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro e previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

(*Primo periodo di formazione professionale*)

Nel primo periodo l'uditore è avviato alla conoscenza ed all'esercizio pratico dell'attività giudiziaria nonchè all'acquisizione delle nozioni e tecniche accessorie.

Presso le sedi di Corte di appello vengono destinati gruppi di uditori, ciascuno dei quali è affidato a un magistrato in servizio presso il capoluogo del distretto, nominato direttore di gruppo dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il parere del competente consiglio giudiziario.

Il direttore di gruppo può essere esentato dall'attività giudiziaria per la durata dell'incarico ed è coadiuvato da altri magistrati designati dal consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario deve realizzare la rotazione degli uditori presso tutti gli uffici giudiziari del capoluogo del distretto.

Il direttore di gruppo segue costantemente l'attività degli uditori, invia al Consiglio superiore periodiche relazioni sull'attività svolta dal gruppo affidatogli e, al termine del periodo, formula per ciascun uditore una va-

lutazione analitica della preparazione, delle particolari attitudini, dell'operosità e del comportamento dimostrati.

La valutazione del direttore del gruppo è comunicata all'interessato ed al Ministro di grazia e giustizia per l'esercizio delle facoltà previste negli ultimi due commi dell'articolo 5.

Art. 11.

(*Secondo periodo di formazione professionale*)

Il secondo periodo è diretto all'approfondimento teorico della preparazione dell'uditore ed al perfezionamento dell'addestramento pratico ricevuto.

A tale fine devono, in particolare, realizzarsi:

*a*) approfondimenti, eventualmente anche a mezzo di esercitazioni pratiche, nelle discipline giuridiche ed in quelle connesse;

*b*) perfezionamento dell'addestramento pratico all'esercizio dell'attività giudiziaria, mediante stesura di provvedimenti, e con proseguimento dell'esperienza pratica presso la Corte costituzionale e presso organi giudiziari e amministrativi;

*c*) studi, anche comparati, sull'ordinamento giudiziario, sull'organizzazione e sulle tecniche dei servizi giudiziari e sulle istituzioni internazionali, con particolare riferimento a quelle giurisdizionali;

*d*) perfezionamento nella ricerca bibliografica e giurisprudenziale, con particolare riferimento all'impiego di nuovi strumenti meccanici ed elettronici.

Sono utilizzati i metodi attivi del lavoro di seminario e di gruppo, sono indette riunioni degli uditori per discutere i risultati dei lavori e delle esperienze compiute ed anche per formulare osservazioni e proposte sulla organizzazione del corso.

Periodicamente la commissione speciale per gli uditori riferisce al Consiglio superiore della magistratura sui risultati conseguiti da ciascun uditore nei lavori di seminario o di gruppo e nelle attività applicative. Informa inoltre il Consiglio delle valutazioni sulla

preparazione, sulle particolari attitudini, doti di operosità o comportamento dimostrati da ciascun uditore.

Le comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmesse, in copia integrale, all'interessato e al Ministro di grazia e giustizia che hanno facoltà di fare pervenire le proprie osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Art. 12.

(*Comportamento degli uditori durante il corso di formazione professionale*)

Gli uditori, che, per qualsiasi motivo, rimangano assenti da uno dei due periodi del corso di formazione professionale per un tempo complessivo superiore a quattro mesi, sono esclusi dalla frequenza del periodo successivo e non possono essere sottoposti al giudizio finale se non dopo aver compiuto un nuovo periodo di corso.

L'uditore, che non osservi il divieto di cui al secondo comma dell'articolo 8 o tenga comportamenti del tipo di quelli indicati nell'articolo 2, numero 8), o comunque tali da porsi in grave contrasto con il regolare svolgimento del corso oppure con le finalità della formazione professionale, è dichiarato inidoneo a proseguire il corso.

Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'accertamento dei fatti di cui al comma precedente, sentito l'interessato.

Per gli accertamenti il Consiglio superiore della magistratura delega uno o più dei suoi componenti o uno o più componenti dei consigli giudiziari, i quali procedono ai sensi dell'articolo 32, terzo, quinto e sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

I risultati degli accertamenti sono comunicati al Ministro di grazia e giustizia e all'interessato, i quali hanno facoltà, nei trenta giorni dalla comunicazione, di prendere visione degli atti, trarne copia e far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie deduzioni scritte.

Scaduto tale termine, il Consiglio superiore della magistratura delibera con decreto motivato sull'idoneità.

Art. 13.

(*Giudizio finale e prova pratica*)

Al termine del corso viene formulato un giudizio conclusivo globale su ciascun uditore, basato sugli elementi di valutazione di cui al quarto comma dell'articolo 11, nonchè sul risultato dell'esame di ammissione al corso di formazione professionale, tenuto conto anche del giudizio relativo al colloquio di cultura generale. Unitamente a tale giudizio viene attribuito a ciascuno uditore, sulla base delle risultanze di entrambi i periodi del corso di formazione professionale, un punteggio sino a quaranta punti calcolato con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 9.

Gli uditori sono quindi sottoposti a prove pratiche scritte e orali.

Le prove scritte consistono nella redazione di due sentenze di primo grado, l'una civile e l'altra penale, in processi dei quali vengono consegnate le copie complete a ciascun uditore.

La prova orale consiste in un colloquio con formulazione di specifici quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte e su questioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Gli uditori i quali, per giustificato motivo, non abbiano potuto sostenere le prove scritte sono ammessi a sostenerle in altra data.

Le prove hanno luogo in Roma davanti ad una commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura e composta da un magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, e da quattro membri, di cui due magistrati con almeno nove anni di effettivo servizio nelle funzioni giudiziarie e due docenti universitari, scelti secondo i criteri indicati nel regolamento.

La commissione svolge validamente la sua attività con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità dei voti prevale il voto di chi nella seduta svolge la funzione di presidente.

Per la valutazione delle prove scritte la commissione ha a sua disposizione sessanta

punti e, per quella della prova orale, quaranta punti. Alla valutazione ottenuta nelle prove si aggiunge il punteggio di cui al primo comma.

Conseguono l'idoneità gli uditori che riportano un punteggio complessivo non inferiore a novantotto punti di cui non meno di quarantadue nelle prove scritte.

La commissione predispone la graduatoria degli uditori che hanno conseguito l'idoneità, classificandoli secondo il punteggio di cui al comma precedente.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 5.

Nelle more del termine previsto dal quarto comma dell'articolo 5, il Consiglio superiore della magistratura verifica la persistenza, alla data di pubblicazione della graduatoria, in ciascun candidato dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8) e 9) dell'articolo 2.

Art. 14.

(*Nomina a magistrato*)

Scaduto il termine di cui all'articolo precedente, il Consiglio superiore della magistratura:

*a*) forma la graduatoria finale degli idonei;

*b*) nomina gli idonei magistrati di tribunale seguendo l'ordine della graduatoria finale e li destina ad esercitare le funzioni giudicanti o requirenti sulla base dei giudizi attitudinali formulati durante il corso di formazione professionale, della posizione in graduatoria, delle esigenze di servizio e delle preferenze manifestate dagli interessati.

La nomina a magistrato di tribunale è sospesa nei confronti degli uditori contro i quali pende alcuno dei procedimenti indicati nei numeri 5) e 6) dell'articolo 2. In tal caso gli interessati conseguiranno la nomina dopo la presentazione, a loro cura, della sentenza definitiva di proscioglimento o del provvedimento definitivo che esclude l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.

Art. 15.

(*Decorrenza degli effetti della nomina a magistrato*)

Gli effetti giuridici della nomina a magistrato decorrono dalla data di compimento del biennio dell'ammissione al corso di formazione professionale, anche se, in conseguenza di infermità o di maternità, l'uditore abbia terminato il corso in epoca successiva alla scadenza del biennio stesso.

Ai soli fini del trattamento di quiescenza il biennio di corso professionale può essere riscattato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 16.

(*Uditori dichiarati inidonei*)

Coloro che hanno superato l'esame d'ammissione al corso di formazione professionale, ma che non hanno conseguito l'idoneità a conclusione del corso, sono, a domanda e per una volta sola, ammessi a frequentare nuovamente il corso.

Il periodo di frequenza al corso può essere riscattato ai soli fini del trattamento di quiescenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dall'uditore dichiarato inidoneo ove in epoca successiva entri in un rapporto di servizio con la pubblica Amministrazione e viene calcolato al fine di elevare il limite di età richiesto per accedere ai pubblici impieghi.

Gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni, che siano stati ammessi al corso di formazione professionale per uditori, vengono collocati in aspettativa d'ufficio senza assegni per tutta la durata del corso. Qualora siano dichiarati inidonei, il periodo di frequenza al corso è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nell'Amministrazione d'appartenenza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche agli uditori che abbiano conseguito la nomina ad un pubblico impiego durante il corso di formazione professionale.

Art. 17.

(*Entrata in vigore*)

Le disposizioni degli articoli precedenti entrano in vigore dopo un anno dalla pubblicazione del regolamento e si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data suddetta.

TITOLO II

Art. 18.

(*Rinvio*)

Agli uditori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed a quelli nominati anche successivamente in esito ai concorsi indetti in base alle norme precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Art. 19.

(*Nomina a magistrato di tribunale*)

La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio.

In ogni caso, per la nomina a magistrato di tribunale è necessario che l'uditore abbia effettivamente esercitato le funzioni giurisdizionali per non meno di un anno; ma la nomina ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

Art. 20.

(*Parere del consiglio giudiziario*)

Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore durante il tirocinio e nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazio-

ne delle particolari attitudini dallo stesso rivelate per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere, tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

Il consiglio giudiziario per esprimere il suo parere richiede la trasmissione degli atti necessari e di una dettagliata relazione sullo svolgimento del tirocinio e della successiva attività giudiziaria esercitata dall'uditore.

Art. 21.

(*Comunicazione*)

Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Art. 22.

(*Ulteriori informazioni*)

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

Art. 23.

(*Nuova valutazione*)

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribu-

nale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

L'uditore giudiziario, che per due volte è stato valutato negativamente, è dispensato dal servizio.

Art. 24.

(*Aggiunti giudiziari*)

Gli aggiunti giudiziari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono nominati magistrati di tribunale in base al precedente articolo 20 e secondo l'ordine del ruolo di anzianità con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino al 31 dicembre 1981 il periodo di tempo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 20 dicembre 1973, n. 831, è determinato in sette anni.

Art. 25.

L'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« Tutti i magistrati sono collocati a riposo il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono il settantesimo anno di età ».

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonchè agli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 26.

Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto dispone il primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non

possono, inoltre, senza l'assenso dei capi di ufficio, accettare incarichi di qualsiasi specie, nè possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.

In ogni caso, possono assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto diversamente previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 ».

Art. 27.

Il primo comma dell'articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, hanno un periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni ».

TITOLO III

Art. 28.

(*Incompatibilità*)

I magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare, nonchè gli avvocati e procuratori dello Stato non possono esercitare industrie, commerci o professioni, nè possono assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche o incarichi in società costituite a fine di lucro, anche se trattasi di società a partecipazione pubblica e relativi enti di gestione.

Essi, inoltre, possono assumere le funzioni di arbitro soltanto in qualità di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale, salvo quanto diversamente stabilito dal capitolato generale delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

I magistrati amministrativi regionali debbono essere autorizzati dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di pre-

sidenza dei tribunali amministrativi regionali. Per le autorizzazioni agli altri magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato si applicano le disposizioni vigenti.

## TITOLO IV

### Art. 29.

*(Trattamento economico)*

Gli stipendi del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali sono determinati, con effetto dal 1° gennaio 1979, dalle tabelle annesse alla presente legge, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sull'indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.

### Art. 30.

*(Conservazione di precedente trattamento economico)*

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

### Art. 31.

*(Devoluzione all'erario dei compensi per gli arbitrati)*

Le somme dovute al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, ed ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali a

titolo di compenso per lo svolgimento delle funzioni di arbitro debbono essere versate da coloro che sono tenute ad erogarle direttamente in conto entrate del Tesoro, nella misura dell'80 per cento.

Degli avvenuti versamenti è data di volta in volta comunicazione all'ufficio di appartenenza del magistrato ovvero dell'avvocato o procuratore dello Stato interessato.

Per gli arbitrati di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 113, continua inoltre ad applicarsi la ritenuta ivi prevista.

Art. 32.

(*Onnicomprensività del trattamento economico*)

È fatto divieto al personale di cui alla presente legge, anche se fuori ruolo, di percepire indennità, proventi o compensi per prestazioni in favore della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a partecipazione pubblica.

Sono comunque esclusi dal divieto, oltre all'indennità integrativa speciale, alla quota di aggiunta di famiglia, alla tredicesima mensilità, alle indennità di trasferta, di missione e di trasferimento e ai compensi per le attività di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, i proventi, i compensi e le indennità spettanti per l'esercizio di funzioni elettive e per la partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, per l'espletamento di operazioni elettorali o di concorso e per lo svolgimento di incarichi di insegnamento, di studio e di ricerca.

Sono altresì esclusi dal divieto, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori dello Stato, i compensi previsti dall'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 33.

(*Indennità di missione*)

La disposizione di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, si applica agli uditori giudiziari destinati ad esercitare le funzioni giurisdizionali, nonchè a tutti i ma-

gistrati in occasione di trasferimento di ufficio, disposto fuori delle ipotesi di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni.

La misura del trattamento dovuto è determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417.

## TITOLO V

### Art. 34.

*(Abrogazione delle norme incompatibili)*

Sono abrogati gli articoli 137, 138 e 139 del regio decreto 30 giugno 1941, n. 12, le disposizioni della legge 25 maggio 1970, numero 357, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1970, n. 1080.

Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

### Art. 35.

*(Disposizioni transitorie)*

Nei giudizi arbitrali già definiti o in corso di svolgimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni degli articoli 26 e 31.

Le disposizioni dell'articolo 32 non si applicano in relazione alle prestazioni di lavoro in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

### Art. 36.

*(Onere finanziario)*

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 42.000 milioni di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

### MAGISTRATURA ORDINARIA

| QUALIFICA | Stipendio annuo lordo dal 1° gennaio 1979 |
|---|---|
| Primo Presidente della Corte di cassasione . . . . . | 24.871.200 |
| Procuratore generale, Presidente aggiunto della Corte di cassazione; Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . . | 23.136.300 |
| Magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori . . . . . | 21.033.675 |
| Magistrati di Corte di cassazione . . . . . | 17.901.000 |
| Magistrato di Corte di appello . . . . . | 15.912.000 |
| Magistrati di Tribunale (dopo tre anni dalla nomina) . . . . . | 13.923.000 |
| Magistrati di Tribunale . . . . . | 9.945.000 |
| Uditori giudiziari (dopo sei mesi) . . . . . | 7.000.000 |
| Uditori giudiziari . . . . . , | 6.000.000 |

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DE CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO

| QUALIFICA | Stipendio annuo lordo |
|---|---|
| Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti e Avvocato generale dello Stato . . . . . | 23.136.300 |
| Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, Procuratore generale militare, Vice avvocato generale dello Stato . . | 21.033.675 |
| Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato | 17.901.000 |
| Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, primi referendari dei Tribunali amministrativi regionali, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina . . . . . | 15.912.000 |
| Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, referendari dei Tribunali amministrativi regionali, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato . . . | 13.923.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 1ª classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina . . . . . | 12.252.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 2ª classe, procuratori dello Stato . . . . . , , | 11.138.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di 3ª classe, sostituti procuratori dello Stato . . . . . | 9.945.000 |
| Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato . . . . . | 7.000.000 |